

**Art. 79, comma 1, lett. a), CCNL 16/11/2022; art. 67, comma 2, lett. c), CCNL 21/05/2018**

*Il CCNL 16/11/2022 conferma tra le risorse "stabili" la voce ex art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 21/05/2018.*

*Dal 2018 nelle risorse stabili confluiscono le quote relative alle retribuzioni di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente, in misura intera su base annua, compresa la tredicesima mensilità.*

*Le frazioni di RIA calcolate, invece, in base alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre ai ratei di tredicesima mensilità e computando a tal fine le frazioni di mese superiori a 15 giorni, confluiscono nella parte variabile del fondo l'anno successivo come importo una tantum (art. 67, comma 3, lett. d), CCNL 21/05/2018).*

*Tali disposizioni si applicano a partire dai cessati nell'anno 2017.*